

Legato immobiliare

Il rifiuto del legato immobiliare

di Francesco Regine (*)

In una prospettiva tesa a marcare l'eterogeneità esistente fra la "rinuncia" ed il "rifiuto", si affronta più specificamente il tema della disciplina e degli effetti del "rifiuto" nell'ipotesi in cui lo stesso sia indirizzato ad un legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari. In particolare, dalla qualificazione concettuale della fattispecie, si traggono le conclusioni operative attinenti ai profili formali, alla pubblicità immobiliare, alle formalità notarili ed alle implicazioni fiscali.

1. La fattispecie

Come è noto, l'art. 649, comma 1, c.c. stabilisce che "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare".

Dunque, a differenza di quanto previsto per l'eredità che, ai sensi dell'art. 459 c.c., si acquista per mezzo dell'accettazione, nel caso del legato il legislatore ha preferito optare per un meccanismo di acquisto automatico facendo, tuttavia, salva "la facoltà di rinunciare" (1).

La disposizione in parola sembra porsi, in realtà, come espressione di un più generale principio che, muovendo dalla regola dettata dall'art. 1372, comma 1, c.c. (secondo cui "il contratto ha forza di legge tra le parti"), la coordina con quella dettata dall'art. 1411 c.c. (ove si ammette la possibilità che un contratto produca i propri effetti "a favore

di un terzo" facendo, però, salvo il "rifiuto del terzo"), e può, quindi, essere enunciato nel senso che è ammissibile produrre effetti nella sfera giuridica altrui, a condizione che tali effetti siano favorevoli per il terzo e che, comunque, il destinatario possa rimuoverli unilateralmente (2).

Ai fini della presente indagine, pare preliminarmente necessario, allora, analizzare la natura giuridica del negozio per mezzo del quale il terzo rimuove dalla propria sfera giuridica effetti che (sebbene favorevoli) si siano prodotti senza il concorso della propria volontà, con particolare riferimento, sotto il profilo della disciplina applicabile, al caso in cui tali effetti consistano nell'acquisto della proprietà o di un altro diritto reale su beni immobili (3).

Già da ora, tuttavia, è possibile evidenziare come il legislatore, per definire tale negozio, utilizzi di volta in volta una terminologia differente: infatti,

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Esula dalle finalità di questa ricerca una verifica in ordine alla riconducibilità o meno nell'ambito dell'accettazione di quei meccanismi, previsti dagli art. 485 e 527 c.c., in cui l'acquisto dell'eredità pare prescindere dall'effettiva volontà del chiamato.

(2) In tale prospettiva sembrano collocarsi anche la regola dettata dall'art. 1236 c.c., in tema di remissione del debito, secondo cui "la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare", nonché, in termini maggiormente problematici, l'art. 1333 c.c. che disciplina la proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

(3) Il fatto che una vicenda di tal genere si possa produrre nel caso del legato è provato da quanto disposto dall'art. 649, comma 2, c.c. ove si fa riferimento all'ipotesi in cui "oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata" senza alcuna distinzione fra beni mobili e beni immobili, ma, soprattutto, dall'art. 2648, comma 1, c.c., che disciplina la trascrizione di un legato che comporti l'acquisto di uno dei diritti su beni immobili enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 c.c. Assai più controverso è che tali effetti possano essere ricondotti all'operare del meccanismo dettato dall'art. 1411 c.c. In senso contrario si pongono, fra gli altri: F. Carresi, *Il contratto*, I, in

Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 1987, 306, secondo cui "il diritto attribuito al terzo deve essere un diritto che per la prima volta sorge in capo a lui"; C.M. Bianca, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, 567 ss., ove si afferma come "debba escludersi l'attribuzione della proprietà e dell'usufrutto di beni immobili, considerati gli oneri che ineriscono alla loro titolarità (custodia, gestione, imposte, ecc.) e il conseguente potenziale pregiudizio". Di diverso avviso è la dottrina prevalente fra cui: L.V. Moscarini, *I negozi a favore di terzo*, Milano, 1970, 293 ss.; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, I, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 1991, 357 ss. La giurisprudenza di legittimità sembra orientata per la soluzione più permissiva, ed in tal senso si collocano, fra le altre, Cass. 9 luglio 1966, n. 1807, in *Foro it.*, 1966, I, 1694 ss., Cass. 17 maggio 1982, n. 3050, in *Vita not.*, 1982, I, 1225 ss., e Cass. 25 febbraio 1980, n. 1317, in *Giur. it.*, 1981, I, 1346 ss., secondo le quali nel contratto a favore di terzo non sussistono limiti relativi alla qualità e al contenuto dell'attribuzione. Nel medesimo senso è anche Cass. 25 settembre 2002, n. 13923, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2491 ss., ove, tuttavia, si ritiene che il terzo debba "manifestare la propria accettazione ai sensi del comma 2 dell'art. 1411 c.c., al fine di rendere possibile l'effetto traslativo", oltenerando totalmente, invero, il dato normativo richiamato, in virtù del quale "il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione".

mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 649 c.c. si parla di "rinunzia", nel caso previsto dall'art. 1411 c.c. si opta per il termine "rifiuto". In realtà, come si tenterà di dimostrare, "rinunzia" e "rifiuto", ben lungi dall'essere sinonimi, rappresentano due distinti tipi negoziali, totalmente differenti fra loro in relazione alla vicenda impressa al diritto cui vengono applicati (4).

Da ciò consegue che, a fronte della sostanziale omogeneità esistente fra la fattispecie prevista dall'art. 1411 c.c. e quella regolata dall'art. 649 c.c. (sotto il profilo della riconducibilità ad un medesimo principio, come sopra enunciato), risulta necessario chiarire, in via preliminare, le differenze fra una "rinunzia" ed un "rifiuto", e verificare, all'esito di tale indagine, per quale delle due disposizioni sia necessaria un'interpretazione che ne superi la letterale formulazione: chiarimento evidentemente necessario ai fini della ricostruzione della disciplina concretamente applicabile in ordine alla fattispecie, più specificamente oggetto d'analisi, del rifiuto del legato immobiliare.

2. La rinunzia ed il rifiuto

La dottrina che si è occupata dell'argomento tende a cercare un significato minimale del concetto di "rinunzia" che viene, quindi, qualificata come "l'atto essenzialmente unilaterale con cui il titolare di una posizione di potere se ne spoglia volontariamente", ricollegando a tale definizione la tipizzazione dell'effetto prodotto in termini di "effetto abdicativo" inteso come "semplice uscita di una determinata posizione soggettiva dalla sfera giuridica del suo titolare" (5).

In un'ottica leggermente diversa si colloca chi ritiene insufficiente tale concetto minimo e tende ad arricchirlo precisando che la rinunzia sarebbe il

negozio giuridico "con cui si dismette un diritto con conseguente estinzione dello stesso" (6): in tale prospettiva, dunque, elementi qualificanti della rinunzia sarebbero non solo la mera abdicazione al diritto soggettivo, ma anche la successiva - inevitabile - estinzione dello stesso.

Quest'ultima opinione si lascia particolarmente apprezzare per due motivi. In primo luogo, essa riconduce l'effetto proprio della rinunzia nell'ambito delle categorie tipizzate dall'art. 1321 c.c. (ove il contratto viene qualificato come lo strumento predisposto dall'ordinamento per costituire, regolare o, appunto, estinguere rapporti giuridici patrimoniali). In secondo luogo, il riferimento all'effetto "estintivo" delle situazioni giuridiche, che sarebbe proprio della rinunzia, trova inequivocabili riscontri testuali: si pensi, in relazione ai diritti di credito, all'art. 1236 c.c., secondo cui la remissione del debito "estingue l'obbligazione", e, ancora, in relazione al diritto di proprietà su beni mobili, all'art. 923 c.c., secondo cui le cose mobili abbandonate "non sono proprietà di alcuno".

In una posizione sostanzialmente analoga si colloca anche chi, dopo aver ribadito come l'effetto della "rinunzia" sia "puramente abdicativo, cioè dismissivo del diritto", sottolinea come esso sia "intimamente incompatibile con quello traslativo" (7).

Da quanto accennato, dunque, emerge la sostanziale omogeneità concettuale della fattispecie oggetto d'indagine, nel senso che, pur con qualche differenza, si avrà "rinunzia" ogni qual volta il negozio posto in essere, a prescindere dal tipo di situazione giuridica soggettiva cui è applicato, determini una scissione fra il diritto che si dismette ed il suo titolare. In ogni caso, a prescindere dal ritenere qualificante, in senso positivo, anche la successiva estinzione del diritto stesso ovvero, in senso nega-

(4) Come si avrà modo di evidenziare, la confusione del legislatore fra "rinunzia" e "rifiuto" si riflette sulla giurisprudenza, che tende a ritenere sostanzialmente equivalenti i due termini.

(5) In tale senso, si esprime, in particolare, L.V. Moscarini, *Rinunzia (diritto civile)*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 ss.; analogamente già si poneva F. Macioce, *Rinunzia (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 923 ss., che, in termini generali, qualifica la rinunzia come "fattispecie negoziale abdicativa in cui la disposizione del rinunciante è caratterizzata dal mero abbandono della titolarità del rapporto". In termini simili, nella giurisprudenza di legittimità: Cass. 9 novembre 2009, n. 23691, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 579 ss., che qualifica la rinunzia come "negozio di natura abdicativa"; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22244, ord., inedita, secondo cui la rinunzia è "un atto meramente abdicativo"; Cass. 10 gennaio 2013, n. 482, in *CED on line*, secondo cui "la rinunzia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto"; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4005, in

Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 828 ss. In una prospettiva più marcatamente operativa, può essere ricordato anche il recentissimo studio n. 216-2014/C del Consiglio Nazionale del Notariato su "La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento" che, fra l'altro, pare sintomatico del rinnovato interesse per i negozi a carattere abdicativo.

(6) Si tratta dell'opinione di L. Cariota Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d., 131 ss.; in senso contrario, T. Montecchiari, *I negozi unilaterali a contenuto negativo*, Milano, 1996, 132, secondo cui "effetto determinante e qualificante" della rinunzia è "quello di essere un atto di disposizione 'negativa' del proprio patrimonio, con il quale taluno dismette una situazione giuridica soggettiva attuale".

(7) In tal senso, F. Gazzoni, *op. cit.*, 232 ss., il quale, tuttavia, argomentando da quanto disposto dall'art. 2643, comma 1, n. 5, c.c., in tema di pubblicità immobiliare, sottolinea come "in termini funzionali" sia "difficile negare una perfetta affinità" fra l'efficacia della rinunzia "e quella dell'atto attributivo, sul piano della concreta attuazione della vicenda".

tivo, l'assenza di effetti traslativi, ciò che sembra contare è che la rinuncia si debba configurare come vicenda di un "diritto" e sia totalmente estranea ai meccanismi per mezzo dei quali il diritto stesso è stato acquisito dal titolare.

Alla "rinuncia", qualificata per mezzo degli effetti qui delineati, la dottrina contrappone la figura del "rifiuto" che, invece, "opera come momento risolutivo di una fattispecie acquisitiva già perfetta ma non ancora definitiva, producendone la retroattiva eliminazione" (8).

In sostanza, il "rifiuto" non ha direttamente ad oggetto la situazione giuridica soggettiva ma si pone sul piano della dinamica acquisitiva, in una prospettiva che sembrerebbe corretto qualificare come "procedimentale": in altre parole, "mentre il rifiuto attiene ad un procedimento acquisitivo, la rinuncia si specifica come atto abdicativo di un diritto in precedenza acquisito", con la conseguenza che "l'esercizio del potere di rifiuto preclude un successivo atto di rinuncia; un valido esercizio del potere di rinuncia presuppone che un atto di rifiuto non vi sia stato" (9).

Nel quadro concettuale qui sinteticamente delineato, può ora affrontarsi, più specificamente, la tematica attinente al legato. Da quanto detto, già sembra potersi cogliere l'improprietà della terminologia usata dal legislatore nell'art. 649, comma 1, c.c. (10); il legatario, allorché non intenda benefi-

ciare del lascito disposto in suo favore, manifesta una volontà negativa che pare collocarsi proprio sul piano "procedimentale" del perfezionamento (o, più correttamente, della stabilizzazione) dell'acquisto: per mezzo del "rifiuto", egli non opera direttamente sulla situazione giuridica soggettiva ma impedisce che il diritto, già penetrato nel suo patrimonio "al momento della morte del testatore" (art. 649, comma 2, c.c.) e "senza bisogno di accettazione" (art. 649, comma 1, c.c.), si stabilizzi, ponendo la propria manifestazione di volontà sul piano del (mancato) completamento della struttura negoziale che determina l'acquisto (11).

In questa prospettiva, si aggiunga che, se dal punto di vista terminologico il riferimento formulato dal legislatore alla "rinuncia" pare inesatto, va tuttavia sottolineato come, sotto il profilo lessicale, la volontà contraria del legatario venga correttamente collocata sul piano della struttura negoziale: si rinuncia "al legato", ovvero alla disposizione, e non al diritto che ne è oggetto.

In una diversa ottica si colloca chi legge la regola dettata dall'art. 649, comma 1, c.c., nel senso che essa si limiti a fissare una "presunzione di accettazione" che "il legatario può vanificare ... manifestando la sua volontà di rinunciare" (12). Tale opinione non pare convincente: essa, da un lato, sembra troppo condizionata da una lettura in termini "romanistici" del principio di intangibilità dell'al-

(8) In questi termini, L.V. Moscarini, *op. ult. cit.*, 4, che, nella prospettiva sopra delineata, sottolinea l'omogeneità concettuale fra il "rifiuto" previsto dall'art. 1411, comma 3, c.c., in tema di contratto a favore di terzo e quello (impropriamente definito come "rinuncia") previsto dall'art. 649 c.c. a proposito del legato. In termini simili, si era già espresso L. Ferri, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, *passim*, che sostanzialmente qualifica il "rifiuto" come atto di esercizio negativo del potere spettante ad un soggetto di perfezionare l'acquisto di un diritto. Sul punto, si rinvia anche a T. Montecchiari, *op. cit.*, 142 ss., secondo cui "attraverso il rifiuto un soggetto, che può diventare titolare di una situazione giuridica determinata, impedisce che questo acquisto si perfezioni nella sua sfera giuridico patrimoniale".

(9) Si esprime così F. Macioce, *op. cit.*, 949 ss.

(10) Una terminologia che, peraltro, viene utilizzata anche nel successivo art. 650 c.c. nonché nel precedente art. 551, comma 1°, c.c.: a tal proposito, correttamente, L.V. Moscarini, *I negozi a favore di terzo*, cit., 101, ritiene che l'utilizzo del termine "rinuncia" possa divenire "fonte di pericolosi equivoci".

(11) In tale prospettiva sembra collocarsi la dottrina prevalente, fra cui: A. Masi, *Dei legati*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1979, 1 ss., che chiaramente afferma come "la rinuncia al legato ... non è configurabile come 'una vera rinuncia', non avendo come effetto l'estinzione del diritto derivante dal legato, ma il ritorno dello stesso alla massa ereditaria. Si tratta, piuttosto, di un rifiuto ... caratterizzato come eliminativo"; G. Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 521 ss., secondo cui "posta la regola dell'acquisto *ope legis*, consegue che se il legatario non intende accettare il legato deve rinunziarvi, la quale facoltà, sebbene sia connaturale

alla libera volontà del privato, è tuttavia espressamente riconosciuta al legatario dall'art. 649"; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, II, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 1993, 115 ss., secondo cui "l'acquisto del legato è automatico" e "l'accettazione del legato è ammissibile, ma essa avrebbe il valore di impedire il successivo rifiuto eliminativo, e quindi di stabilizzare l'acquisto stesso"; T. Montecchiari, *op. cit.*, 146, ove, nel sottolineare l'impropria terminologia utilizzata dal legislatore, si afferma che l'atto portante la volontà contraria del legatario "avrebbe funzione di impedire *ex tunc* l'acquisto del diritto e andrebbe qualificato, da un punto di vista sostanziale, come 'rifiuto'"; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 2002, 629 ss., il quale assegna ad un'eventuale "accettazione" da parte del legatario il ruolo di precludere la facoltà di rinuncia, rendendo irrevocabile l'acquisto (pur dovendosi sottolineare una certa confusione, anche terminologica, fra i concetti di rifiuto, di rinuncia e di revoca). In una diversa ottica, volta a collocare il rifiuto del legato sul piano della situazione giuridica soggettiva che ne costituisce oggetto, pare porsi A. Giordano Mondello, *Legato (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 744 ss., che, riconducendo la volontà contraria del legatario alla categoria del "negozio risolutivo" il cui effetto principale consiste nel "porre fine ad una determinata situazione giuridica", qualifica il rifiuto del legato attraverso un effetto (quello "estintivo") che, come si è detto, pare, invece, tipico della rinuncia.

(12) In tal senso, G. Caramazza, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. teorico - pratico c.c.*, Roma, 1981, 350 ss., che trae spunto dalle riflessioni di A. Cicu, *Testamento*, Milano, 1969, 234 ss.

trui sfera giuridica (senza tenere conto della evoluzione del sistema testimoniata, come detto, dall'introduzione nel codice civile, dell'art. 1411); dall'altro, è costretta a svalutare il dato testuale fornito dall'art. 649, comma 1, c.c. assegnando all'accettazione del legato il limitato ruolo di "confermare la presunzione legale di acquisto".

Ciononostante, va sottolineato come pure chi si è espresso nei termini sopra indicati, colga comunque l'eterogeneità del rifiuto del legato rispetto al concetto di rinuncia, sostenendo che esso "ha la natura giuridica di manifestazione di volontà contraria all'accettazione, idonea ad eliminare la presunzione di acquisto, e non già di abdicazione ad un diritto già acquisito": dunque, nella prospettiva che si intende sostenere, il rifiuto, anche qui, opererebbe sul piano della struttura dell'acquisto e non su quello delle vicende del diritto.

In termini ancora diversi sembra porsi, poi, chi ritiene che "la rinuncia è un atto unilaterale non reattivo mediante il quale il legatario estingue con effetto retroattivo il suo diritto all'attribuzione" mostrando di distinguere fra un "diritto al conseguimento del legato" ed il "diritto legato" (13).

Anche questa tesi non pare convincente: si è costretti ad ipotizzare l'esistenza di un "diritto al conseguimento del legato" che, da un lato, non ha alcuna utilità dal punto di vista pratico e, dall'altro, è contraddetto, ancora una volta, dal disposto dell'art. 649 c.c., il cui inequivocabile tenore esclude l'ammissibilità di qualsiasi medium che faccia da tramite fra la sfera giuridica del *de cuius* e quella del legatario (14).

Ancora una volta però, anche di fronte a questa opinione, va sottolineato come essa, pur dovendo scontare la ridondante creazione di un diritto al conseguimento del legato, collochi comunque la

volontà contraria del legatario sul piano del procedimento acquisitivo (15).

A tutto quanto sin qui detto sembra potersi aggiungere come un'ulteriore considerazione, volta a rafforzare la distinzione concettuale fra rifiuto del legato e rinuncia al diritto legato, possa trarsi dal fatto stesso che l'art. 649 c.c. faccia salva "la facoltà di rinunciare": tenuto conto che, in base ai principi generali, la facoltà di rinunziarvi è intrinseca ad ogni diritto soggettivo liberamente disponibile, ne consegue che l'esplicito riferimento ad essa formulato dal legislatore diviene ridondante, a meno che non si ritenga che la norma abbia inteso riferirsi a qualcosa di diverso da una mera rinuncia abdicativa al diritto e cioè, appunto, abbia inteso attribuire un potere di rifiuto (16).

A riprova di ciò, va poi considerato anche quanto disposto dall'art. 650 c.c., secondo cui "chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunciare": pare chiaro che, una volta trascorso il termine fissato dal giudice, il legatario perderà il diritto di rifiutare il legato ma, di certo, non potrebbe perdere la facoltà di rinunciare al diritto legato.

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, sembra potersi trarre qualche conclusione volta a delineare il quadro concettuale in cui muoversi per affrontare alcuni problemi più concreti in ordine al tema del rifiuto del legato immobiliare.

In sostanza, il diverso piano su cui operano il rifiuto e la rinuncia determina conseguenze completamente diverse in ordine alle vicende delle situazioni giuridiche soggettive cui l'uno o l'altra si applicano (17).

(13) In tal senso, C.M. Bianca, *Diritto civile*, II, *Famiglia - Successioni*, Milano, 2005, 776 ss.

(14) Come sottolinea A. Giordano Mondello, *op. cit.*, 744, alla luce di quanto disposto dall'art. 649 c.c., non vi è più motivo di "ricorrere alla distinzione fra acquisto del diritto al legato ed acquisto del diritto legato, accolta da buona parte della dottrina sotto l'abrogato codice, a causa della dizione anfibologica dell'art. 862". A tal proposito, può ricordarsi come l'art. 862 del previgente codice civile affermasse che "qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata", lasciando, effettivamente, sorgere dei dubbi in ordine all'automaticità o meno dell'acquisto in capo al legatario.

(15) Poco coerente con le premesse pare, invece, l'affermazione, solo poche righe più avanti, secondo cui "la rinuncia al legato è infatti rinuncia al diritto che ne è oggetto", che sembra, però, condizionata dalla conclusione cui si intende giun-

gere (ovvero che la rinuncia al legato immobiliare richieda la forma scritta).

(16) Del resto, l'esistenza di un potere di rifiuto, in relazione a vicende che coinvolgono la sfera giuridica del destinatario di una manifestazione di volontà altrui, non sempre è assodato; si pensi, per esempio, alla fattispecie prevista dall'art. 1104, comma 1, c.c., ove è stabilito che il partecipante ad una comunione può liberarsi dall'obbligo di contribuire alla spesa rinunciando alla propria quota: in tal caso, infatti, non è previsto alcun potere di rifiuto in capo agli altri partecipanti, sicché sorge il dubbio se tale potere sia semplicemente inesistente ovvero se lo stesso vada ricavato in via interpretativa.

(17) Questa differenza pare sfuggire, invero, a L. Cariota Ferrara, *op. cit.*, 669, che, dopo aver sottolineato come il legatario acquisti automaticamente il diritto attribuitogli, afferma che tale diritto si può "dismettere, poi, a volontà, con la rinuncia ... che è abdicativa".

Il “rifiuto” del legato comporta, infatti, che il diritto attribuito al legatario venga assegnato in base alle regole che disciplinano la successione ereditaria per cui, ad esempio, ove non sia stata prevista una sostituzione ai sensi dell’art. 691 c.c., esso verrà devoluto all’erede (legittimo o testamentario): ciò in quanto il “rifiuto”, operando sul piano della struttura dell’acquisto mortis causa ed impedendone, nel senso sopra citato, il perfezionamento, comporta che la vicenda del diritto oggetto del legato debba essere determinata in base alle regole della successione ereditaria, “come se” il legato non fosse mai stato disposto.

Al contrario, nel caso in cui il legatario “rinunzi” al diritto legato, il negozio posto in essere incide direttamente sulla situazione giuridica soggettiva ed imprime alla stessa una vicenda disciplinata in base alle regole generali dettate dal legislatore in relazione alle conseguenze dell’estinzione dei diritti, e pertanto: nel caso di rinuncia alla proprietà immobiliare, la stessa verrà acquisita dallo Stato, ai sensi dell’art. 827 c.c.; nel caso di rinuncia alla proprietà mobiliare, il bene che ne è oggetto diverrà *res nullius*, secondo quanto può desumersi dall’art. 923 c.c.; nel caso di rinuncia ad una quota di proprietà, si produrrà l’accrescimento della stessa a vantaggio degli altri comunisti, in conformità alla pacifica interpretazione di quanto disposto dall’art. 1104 c.c.; nel caso di rinuncia ad un diritto reale su cosa altrui, si determinerà la riespansione della proprietà; nel caso, infine, di rinuncia ad un diritto di credito, ciò comporterà la liberazione del debitore, in conformità a quanto disposto dall’art. 1236 c.c.

Come si vede, dunque, la differenza concettuale fra “rinuncia” e “rifiuto” implica conseguenze, sul piano degli effetti prodotti, notevolmente differen-

ti (18). Sarà, allora, compito dell’interprete valutare, in concreto, in quale delle due ipotesi si versi, senza che possa considerarsi dirimente l’esclusivo riferimento alla terminologia utilizzata (considerato che lo stesso legislatore, come si è rilevato, tende a confondere i due termini). In tale prospettiva, sembra più utile considerare, da un lato, il comportamento complessivo di colui che rinuncia (o rifiuta) e, dall’altro, valutare se la volontà ostativa sia rivolta nei confronti della successione ereditaria in sé (nel qual caso si tratterà di “rifiuto”), ovvero, cosa che sembra tendenzialmente meno probabile, a fronte di una volontà di beneficiare della successione mortis causa, vi sia l’intenzione di dismettere il diritto attribuito per tale via.

E’ chiaro che, mentre una volontà contraria manifestata nell’imminenza della apertura della successione, pare più probabilmente qualificabile in termini di “rifiuto”, la medesima volontà, espressa dopo un significativo lasso di tempo, comporterà sempre maggiori problemi interpretativi; non sembra dubitabile, poi, che una volontà contraria manifestata dopo i dieci anni dalla apertura della successione non potrà che essere qualificata, ai sensi dell’art. 1367 c.c., in termini di rinuncia (19).

Analogamente, nel caso in cui la volontà contraria all’acquisto, venisse manifestata successivamente all’accettazione (espressa o tacita) del legato, essendosi consumato il potere di rifiutare (20), l’unica alternativa rispetto all’inefficacia (per carenza di legittimazione) dell’atto posto in essere sarà rappresentata da una riqualificazione dello stesso, in via interpretativa, in termini di rinuncia al diritto legato (21).

Ad un’identica conclusione dovrebbe, infine, pervenirsi nell’ipotesi in cui il legatario rifiutasse solo “una parte” (intesa in senso materiale o in senso

(18) Si aggiunga, poi, che mentre la rinuncia, ovviamente, opera *ex nunc*, il rifiuto, interagendo con la struttura dell’acquisto *mortis causa*, opera *ex tunc*: in tal senso, fra gli altri, A. Masi, *op. cit.*, 11 ss., che argomenta tale retroattività non tanto dall’efficacia retroattiva della rinuncia all’eredità (testualmente prevista dall’art. 521 c.c.) quanto, piuttosto, dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, fra l’ipotesi in cui il legatario non possa e quella in cui non voglia acquistare il legato (artt. 674 e 675 c.c.).

(19) E’ opinione sostanzialmente pacifica, infatti, che il diritto di rifiutare il legato sia soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione: sul punto si rinvia ad A. Masi, *op. cit.*, 16 ss., anche per le ampie citazioni di dottrina in tal senso, ed a G. Azzariti, *op. cit.*, 525, secondo il quale l’obiezione fondata sul fatto che la prescrizione, rendendo definitivo l’acquisto del legato, verrebbe ad operare “a favore” del legatario, è superata dalla considerazione che “volendo egli rinunziare (*invito beneficium non datur*) e non più avendone la possibilità, non è avvantaggiato ma è colpito dalla prescrizione”.

(20) In tal senso, fra gli altri, A. Masi, *op. cit.*, 4, che all’ac-

cettazione ricollega “l’effetto di privare l’accettante della facoltà di rinunziare”, e C.M. Bianca, *op. cit.*, 776, secondo cui l’accettazione è “l’atto di autonomia negoziale col quale il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato, e questo significato di traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile”.

(21) E’ naturale che, in entrambe le ipotesi sopra delineate, una riqualificazione del rifiuto del legato (intervenuto dieci anni dopo l’apertura della successione o successivamente all’accettazione) in termini di rinuncia al diritto legato non potrà non tenere conto - ove dovesse in qualche modo emergere - dello scopo sotteso alla volontà ostativa: ne consegue, allora, che non vi dovrebbero essere dubbi nel caso in cui l’obiettivo perseguito sia esclusivamente quello di espungere dal proprio patrimonio il diritto legato senza manifestare alcun interesse per le sue vicende successive; al contrario, la riqualificazione sembra maggiormente problematica nel caso in cui il rinunziante abbia inteso dismettere il diritto nella - erronea - prospettiva di una riattribuzione dello stesso al legatario in subordine o all’erede.

giuridico) del legato (22): in tal caso, alla luce della prevalente opinione secondo cui sarebbe inammissibile un rifiuto parziale del legato (23), occorre ipotizzare che “si tratti di una specie di rinuncia traslativa, la quale presupporrebbe l'accettazione del lascito per poi usare del potere di disposizione su parte del suo contenuto” (24). A ciò può aggiungersi soltanto come l'escludere la legittimità di un rifiuto parziale del legato costituisca, da un lato, la riprova che la volontà ostativa si indirizza alla disposizione in sé e non al diritto che ne è oggetto e, dall'altro, rappresenti un'ulteriore riprova della eterogeneità esistente fra rifiuto e rinuncia.

3. La forma del rifiuto

In linea di principio, sembra pacifico che al rifiuto del legato non si applichi la disposizione dettata dall'art. 519 c.c. che, per la rinuncia all'eredità, stabilisce che la stessa debba farsi con atto ricevuto

dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (25). Se, quindi, nessuna particolare forma è da ritenere prescritta, in generale, per il rifiuto (26), particolarmente controversa si presenta, invece, la questione relativa alla forma che esso dovrebbe rivestire nella particolare ipotesi in cui oggetto del legato sia la proprietà o altro diritto reale su beni immobili.

A sostegno della tesi secondo cui sarebbe necessaria la forma scritta si trae spunto, principalmente, da quanto disposto dall'art. 1350, comma 1, n. 5, c.c., in forza del quale tale forma è prescritta *ad substantiam* per gli atti di rinuncia e dalla considerazione che, per mezzo del rifiuto, il legatario si priva di un diritto già entrato nel suo patrimonio (27).

E' evidente come, soprattutto nel richiamo a quanto disposto dall'art. 1350, comma 1°, n. 5, c.c., tale soluzione paia sottintendere, ancora una volta, la

(22) Resta ferma naturalmente, in questo caso, la necessità di verificare preventivamente se ci si trovi di fronte ad un unico legato o a più legati (questione che, chiaramente, non si porrebbe nel caso in cui il legato abbia ad oggetto la piena proprietà di un determinato cespite ed il legatario, ad esempio, rifiuti la nuda proprietà manifestando l'intenzione di trattenere l'usufrutto vitalizio).

(23) In questo senso, fra gli altri: A. Masi, *op. cit.*, 15 ss., che argomenta “non tanto sulla base di una interpretazione analogica della norma di cui all'art. 520, quanto in considerazione del principio dell'osservanza della volontà del testatore, secondo il quale il legato deve o prendersi o rinunziarsi, così come è lasciato dal testatore, e così come passa di diritto dal testatore al legatario”; G. Capozzi, *op. cit.*, 635, che, invece, motiva tale soluzione proprio sulla base dell'applicazione analogica del divieto fissato dall'art. 520 c.c. in tema di rinuncia all'eredità.

(24) In tal senso, A. Trabucchi, *Legato (diritto civile)*, in *No-viss. Dig. it.*, IX, Torino, 1965, 616.

(25) Sull'assenza di un particolare formalismo, in linea di principio, per il rifiuto del legato, paiono concordi tanto la dottrina (cfr., fra i molti: A. Masi, *op. cit.*, 13 ss.; G. Caramazza, *op. cit.*, 355; G. Azzariti, *op. cit.*, 523 ss.; G. Capozzi, *op. cit.*, 635 ss.; C.M. Bianca, *op. cit.*, 777, secondo cui “la rinuncia non richiede forme particolari e può anche essere tacita”) quanto la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 5 giugno 1971, n. 1683, in *Foro it.*, 1971, I, 2516 ss., e Cass. 13 novembre 1979, n. 5893, in *Riv. not.*, 1980, II, 571 ss.).

(26) A tal proposito, va ricordato come nell'art. 244 del progetto preliminare del libro delle successioni fosse previsto che il rifiuto del legato dovesse risultare sempre da atto scritto: tale prescrizione, tuttavia, venne espunta sin dalla redazione del progetto definitivo del nuovo codice civile.

(27) In tal senso, fra gli altri: A. Giordano Mondello, *op. cit.*, 748; A. Masi, *op. cit.*, 13 ss.; G. Azzariti, *op. cit.*, 523 ss., ove si afferma, in modo apodittico, che la forma scritta è “indispensabile”, senza però escludersi un rifiuto tacito ove esso emerga da un atto scritto; C.M. Bianca, *op. cit.*, 777. In questa prospettiva si colloca anche la costante giurisprudenza di legittimità: Cass. 3 aprile 1954, n. 1040, in *Foro it.*, 1954, I, 754 ss.; Cass. 5 giugno 1971, n. 1683, *cit.*; Cass. 26 gennaio 1990, n. 459, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 667 ss., secondo cui “posto che l'art. 649, applicabile per tutti i tipi di legato si limita a prevedere ‘la facoltà di rinunciare’ senza ulteriori specifica-

zioni, deve ritenersi che essa debba effettuarsi in forma scritta *ad substantiam*, stante il disposto dell'art. 1350, n. 5, nel caso di legato di immobili, mentre per gli altri legati può essere effettuato, anche tacitamente, mediante atti concludenti”; Cass. 14 aprile 1992, n. 4527, in *Riv. not.*, 1992, II, 909 ss.; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1261, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1509 ss., ove, con riferimento al legato in sostituzione di legittima, si afferma che “la diversa tesi che ravvisa nella rinuncia un mero atto di rifiuto non è giustificata né dalla lettera né dallo spirito dell'art. 551 del codice civile”; Cass. 3 luglio 2000, n. 8878, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1913 ss., ove, nella delineata prospettiva si osserva che per la “rinuncia al legato non è invocabile l'art. 519 c.c., disposizione questa espressamente prevista per la rinuncia all'eredità. Mentre per la rinuncia al legato, che è invece disciplinata dall'art. 649 c.c., non è prescritta alcuna forma particolare. La libertà di forma deve però ritenersi derogata, in virtù del disposto dell'art. 1350, n. 5, c.c., qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili. In tal caso la rinuncia, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su tali beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, per la quale non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto *ad substantiam* a pena di nullità rilevabile d'ufficio e deducibile per la prima volta anche in cassazione”; Cass. 22 luglio 2004, n. 13785, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2691 ss.; Cass. 7 maggio 2013, n. 10605, in *CED on line*. Particolarmente significativa della confusione fra il piano su cui opera il rifiuto e quello su cui opera la rinuncia è l'opinione di Cass. 22 giugno 2010, n. 15124, in *Giur. it.*, 2011, 1045 ss., ove, a fronte della giusta obiezione che la rinuncia al legato non potrebbe configurarsi come una vera e propria rinuncia abdicativa “sulla base del rilievo che tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato possa rientrare nell'asse ereditario”, si replica che “ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto già avvenuto in favore del legatario”, concludendosi ancora una volta per la necessità della forma scritta nel caso di rifiuto di legato immobiliare. Di recente, questo orientamento ha ricevuto l'avallo di Cass. S.U., 29 marzo 2011, n. 7098, in *Giur. it.*, 2012, 546 ss., che ha riconfermato “l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte secondo cui, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità”.

mancata distinzione fra il concetto di rinuncia e quello di rifiuto. E, infatti, ad opposta conclusione perviene chi, invece, sottolinea che con il rifiuto “non si abdica ad un diritto già acquisito (alla quale sola ipotesi si riferisce l’art. 1350, n. 5, cod. civ.), ma si pone in essere solo un impedimento all’acquisto, per il quale, non essendo prescritta alcuna forma particolare, torna a valere il principio generale della libertà della forma” (28).

Di fronte a tale quadro, sembra che una soluzione al problema possa essere argomentata considerando, in termini generali, come ogni questione in tema di forma vada risolta, senza apriorismi, attraverso un pragmatico “controllo di meritevolezza della forma rispetto ai valori fondamentali”, nella prospettiva secondo cui “la forma non può essere fine a se stessa, arbitraria e capricciosa, bensì ‘mezzo ad un fine’ omogeneo alle scelte di fondo dell’ordinamento”, sicché “ogni forma è disposta non per una funzione qualsiasi ma per una funzione che sia comunque costituzionalmente apprezzabile” (29).

In questa ottica sembra, allora, poco convincente l’opinione di chi argomenta la forma scritta riconducendo il rifiuto del legato all’ipotesi prevista dall’art. 1350, comma 1, n. 5 c.c. Come si è cercato di puntualizzare, il rifiuto è un negozio ben diverso dalla rinuncia: l’uno, opera sul piano della struttura dell’acquisto e si pone come elemento impeditivo al consolidamento del diritto nel patrimonio del legatario; l’altra, invece, presuppone un diritto già definitivamente acquisto al patrimonio del legatario ed è volta ad imprimere ad esso una vicenda che, prescindendo dalla successione ereditaria, varia a seconda del tipo di situazione giuridica cui è riferita.

Tutto ciò, comunque, non esclude che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, anche nel caso del rifiuto del legato immobiliare, la “fondamentale esigenza della certezza nei trasferimenti immobiliari” imponga la forma scritta (30), considerando che l’art. 1350 c.c., nel suo complesso, rappresenta l’espressione di un più generale principio secondo cui le vicende relative ai diritti reali su beni immobili si realizzano per mezzo di negozi

rivestiti di forma scritta. Pare, dunque, doversi optare per una prospettiva che, svalutando il dogma della libertà delle forme, affronti il problema nell’ottica di un bilanciamento degli interessi protetti che, nelle vicende riguardanti la circolazione dei diritti reali su beni immobili, sembra privilegiare la “certezza” rispetto alla “autonomia”. Né sembra potersi obiettare che mentre l’“autonomia” sarebbe un valore costituzionalmente protetto, lo stesso non potrebbe dirsi per la “certezza”: la garanzia costituzionale della proprietà, sancita dall’art. 42 della Carta, non può non leggersi anche come garanzia delle vicende circolatorie che la riguardano, da realizzarsi per mezzo di manifestazioni di volontà rivestite di forma scritta anche in assenza - come avviene nel caso del rifiuto del legato - di norme che espressamente la impongano.

In questa prospettiva, del resto, sembra coerente sostenere che la forma scritta sia necessaria anche per l’accettazione del legato immobiliare (31): ciò, peraltro, non in ossequio ad un astratto principio di simmetria delle forme quanto, piuttosto, in considerazione del fatto che, consumandosi il potere di rifiuto per mezzo dell’accettazione, si determina la definitiva stabilizzazione nel patrimonio del legatario del diritto attribuitogli. In sostanza, anche l’accettazione, privando il legatario del potere di rifiuto, implica la manifestazione di una volontà che, concorrendo alla definizione della vicenda di un diritto reale immobiliare, gravita in un ambito in cui le esigenze di certezza paiano prevalere sull’autonomia delle forme (32).

4. Le formalità notarili

Se, come si è visto, la natura giuridica del rifiuto del legato non pare dirimente sul piano delle conclusioni cui giungere in tema di forma, essa sembra divenire, invece, determinante nel momento in cui si affronta il tema delle menzioni prescritte dalla legge a pena di nullità in materia di negozi riguardanti diritti reali su beni immobili.

In tema di regolarità urbanistica dei fabbricati, come è noto, l’art. 40, comma 2 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l’art. 2, comma 58 della Legge

(28) Si esprime in questi termini G. Caramazza, *op. cit.*, 356, ispirandosi alla medesima opinione già manifestata, fra gli altri, da A. Trabucchi, *op. cit.*, 617, il quale rileva che “la rinuncia non si deve valutare quale dismissione, bensì come un impedimento che si frappone all’attuarsi della fattispecie acquisitiva”, nonché da A. Cicu, *op. cit.*, 235 ss. In giurisprudenza, in tal senso, si riscontra unicamente App. Catanzaro 26 aprile 1952, in *Foro pad.*, 1953, I, 659 ss.

(29) In tale senso, P. Perlingieri, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, 60 ss.

(30) Si esprime in questi termini Cass. 2 febbraio 1995, n. 1261, cit.

(31) In senso contrario sembra orientata la dottrina prevalente e, fra gli altri, inequivocabilmente, G. Caramazza, *op. cit.*, 352, e C.M. Bianca, *op. cit.*, 776

(32) La conclusione cui si è giunti non esclude, naturalmente, che l’accettazione del legato immobiliare possa essere anche tacita, purché la volontà del legatario emerga da un atto dotato di forma scritta.

23 dicembre 1996, n. 662, stabiliscono, a pena di nullità, determinate menzioni per “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti”; analogamente, l’art. 46, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con una formulazione leggermente diversa, fa riferimento agli “atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”, escludendo sempre gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

In tema di circolazione dei terreni, poi, l’art. 30, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sempre a pena di nullità, pone l’obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica a tutti “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni”, con la sola eccezione, fissata al comma 10° della medesima norma, per le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché per gli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

In tema, infine, di regolarità catastale dei fabbricati, l’art. 29, comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, dispone che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.

A fronte di tali disposizioni, occorre chiedersi se esse vadano osservate anche nel caso di rifiuto del legato avente ad oggetto la proprietà o altri diritti reali su beni immobili.

Preliminarmente, non sembra dubitabile che nel perimetro applicativo delle norme dettate in tema di regolarità urbanistica dei fabbricati e di circolazione dei terreni ricadano anche agli atti di rinuncia abdicativa a diritti reali: dalle prescritte formalità, infatti, per espressa volontà del legislatore, sono sottratti gli atti estintivi di diritti reali di garanzia di servitù per cui può desumersi, *a contrario*, che esse, invece, vadano osservate per gli atti estintivi

di tutti gli altri diritti reali e, quindi, anche per la rinuncia agli stessi che, come si è detto, secondo l’opinione che è parsa preferibile, determina l’estinzione del diritto cui si riferisce.

Maggiormente opinabile è la necessità che la rinuncia abdicativa a diritti reali su fabbricati contenga le menzioni relative alla regolarità catastale. La norma, infatti, fa riferimento esclusivamente agli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, nell’ambito dei quali non pare riconducibile la rinuncia che, in nessun caso, produce un effetto qualificabile come traslativo: nel caso di rinuncia alla proprietà di un bene immobile, come già ricordato, la stessa viene acquisita allo Stato a titolo originario, mentre, nel caso di rinuncia ad un diritto reale di godimento su cosa altrui ovvero ad una quota di proprietà, l’effetto estintivo della rinuncia consente alla proprietà di esplicitare la *vis expansiva* che le è propria. A ciò si aggiunga che, trattandosi di una disposizione dettata a pena di nullità, occorre una particolare cautela nell’avvalorare interpretazioni estensive o, comunque, volte ad estenderne l’area applicativa testualmente fissata dal legislatore.

La questione sembra porsi, invece, in termini diversi nel caso di rifiuto del legato, ove diversi argomenti militano nel senso di escludere l’applicabilità delle disposizioni in parola.

In primo luogo, vi è un argomento testuale: in tutte le norme di cui si tratta il legislatore fa riferimento ad “atti” aventi ad oggetto “diritti” mentre nel rifiuto del legato, come detto, la volontà ostativa incide sulla struttura dell’acquisto, collocandosi sul piano dell’attribuzione, in una prospettiva procedimentale in cui la vicenda del diritto oggetto del legato, conseguente al rifiuto, si svolge in virtù dell’operare delle regole dettate in tema di successione *mortis causa*.

In secondo luogo, sussistono argomenti di carattere operativo, soprattutto per ciò che riguarda la regolarità urbanistica dei fabbricati: ove si dovesse ritenere che la disciplina in argomento sia applicabile anche nel caso di rifiuto del legato, si giungerebbe alla paradossale conseguenza che, nel caso in cui legato avesse ad oggetto un cespite privo dei requisiti minimi di commerciabilità, il legatario non potrebbe validamente rifiutarlo. E’ vero che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*, ma è altrettanto vero che, nel quadro dei principi generali sopra delineati in tema di efficacia dei negozi, il potere di rifiuto costituisce l’indefettibile contrappeso al fatto che l’acquisto del diritto si verifica ip-

so *iure* nel patrimonio del legatario: in tale prospettiva, ogni interpretazione volta a negare l'esistenza in capo al legatario della facoltà di porre in essere un valido rifiuto si porrebbe in insanabile contrasto con un fondamentale principio di tutela della sfera giuridica privata.

Un analogo inconveniente operativo sembra porsi, peraltro, anche per ciò che concerne la regolarità catastale. La difformità, ad esempio, fra il fabbricato che costituisce oggetto del legato e la planimetria che lo rappresenta in Catasto, infatti, impedirebbe al legatario di rendere, in sede di rifiuto, la dichiarazione di conformità prescritta dall'art. 29, comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, se non previa presentazione di una nuova planimetria in rettifica della precedente: con il serio rischio che tale attività, a meno di una esplicita riserva in senso contrario volta a far emergere la funzionalità ad un successivo rifiuto, possa essere interpretata come un'accettazione tacita del legato idonea a consumare proprio il potere di rifiuto che si intendeva esercitare.

Un ulteriore spunto nel senso qui sostenuto può essere tratto anche dalla giurisprudenza di legittimità ove, probabilmente senza una specifica riflessione sull'aspetto che si tratta, si afferma che "la rinuncia al legato, avente ad oggetto un bene immobile, pur richiedendo la forma scritta, non esige alcuna forma solenne o modalità specifica e dunque poteva essere validamente compiuta anche con atto di citazione" (33): è chiaro, infatti, come sia assai poco probabile che nell'atto di citazione contenente il rifiuto del legato vengano riprodotte tutte le menzioni urbanistiche relative ai fabbricati ovvero venga allegato il certificato di destinazione urbanistica dei terreni.

Sempre in tale prospettiva sembra potersi argomentare, infine, dal fatto che tutte le disposizioni sopra citate, nell'imporre determinate formalità a pena di nullità, fanno riferimento esclusivamente agli atti *inter vivos*. A tal proposito, giova ricordare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del *de cuius*, costituisce l'evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto

a questa non può considerarsi autonoma", giungendo, così, alla conclusione che le prescrizioni dettate dalla legge in tema di menzioni urbanistiche non sarebbero applicabili a tale negozio (34).

In quest'ottica, le considerazioni svolte dalla Cassazione sul ruolo della divisione in relazione alla successione ereditaria non possono non valere - in maniera forse anche più convincente - per l'ipotesi del rifiuto del legato che, operando sul piano della struttura dell'acquisto *mortis causa*, sembra davvero costituire "l'evento terminale della vicenda successoria". Ciò non significa, ovviamente, ascrivere il rifiuto del legato alla categoria degli atti *mortis causa* (35) quanto, piuttosto, rilevare che esso, pur rimanendo un atto *inter vivos*, si pone quale elemento del procedimento di acquisto del legato e, come tale, si sottrae all'applicabilità delle norme in parola, in virtù della identità di ratio che sottrae ad esse gli atti relative alle vicende *mortis causa*.

5. La pubblicità

Particolarmente delicato è il tema della pubblicità immobiliare cui va assoggettato il rifiuto del legato avente ad oggetto la proprietà o altri diritti reali su beni immobili.

Uno spunto sul tema pare offerto dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente sentenza, sebbene come *obiter dictum*, ha affermato che la "trascrizione non riguarda la questione della forma della rinuncia al legato, avente ad oggetto beni immobili, attinendo invece al tema della opponibilità ai terzi degli atti che, per legge, sono soggetti a trascrizione" (36), lasciando così intendere che il rifiuto del legato sia soggetto a trascrizione nei Registri Immobiliari e che tale pubblicità sia eseguita ai fini dell'opponibilità ai terzi: entrambe le affermazioni non paiono, tuttavia, convincenti.

In primo luogo, nel quadro concettuale sin qui delineato, nessun ausilio sembra potersi trarre dall'art. 2643 c.c. che, al numero 5), simmetricamente a quanto disposto dall'art. 1350 c.c. in tema di forma, assoggetta a trascrizione gli atti di rinuncia alla proprietà o ad altri diritti reali su beni immobili. Come si è detto, infatti, il rifiuto del legato, po-

(33) In tal senso, Cass. 10 giugno 2003, n. 9262, in *Giur. it.*, 2004, 748 ss., ove, dopo aver ribadito "come principio indiscutibile che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità", si sottolinea che "non si ravvisano ragioni convincenti per escludere tale idoneità ad un atto di citazione sottoscritto da coloro che intendevano compiere la rinuncia" e, sempre nella medesima prospettiva, Cass. 7 maggio 2013, n. 10605, cit.

(34) Si tratta di Cass. 1° febbraio 2010, n. 2313, in *Vita not.*, 2010, I, 73, che riprende l'opinione già manifestata da Cass. 28 novembre 2001, n. 15133, in *Vita not.*, 2002, I, 331 ss.

(35) A tal proposito, con riferimento alle sentenze da ultimo citate, va sottolineato come, nonostante la formulazione delle massime induca a tale conclusione, i giudici non abbiano mai qualificato la divisione ereditaria in termini di atto *mortis causa*.

(36) Si tratta di Cass. 10 giugno 2003, n. 9262, cit.

nendosi sul piano della struttura dell'acquisto *mortis causa* ed operando in modo retroattivo, produce effetti che non possono in alcun modo essere assimilati alla vicenda abdicativa-estintiva determinata, con efficacia *ex nunc*, dalla rinuncia al diritto legato. Ciò esclude, inoltre, che la trascrizione del rifiuto del legato possa essere argomentata ai sensi dell'art. 2645 c.c., che assoggetta a tale formalità "ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643": il rifiuto, infatti, ponendosi come elemento ostativo alla stabilizzazione dell'acquisto nel patrimonio del legatario, determina effetti del tutto eterogenei rispetto a quelli individuati dall'art. 2643 c.c. (37).

A ciò si aggiunga, poi, che la trascrizione dell'acquisto del legato è prevista dall'art. 2648, comma 1, c.c. e, quindi, non ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2644 c.c. quanto, piuttosto, ai fini della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. (38): ne consegue, allora, come non paia sostenibile affermare che, mentre l'acquisto del legato viene trascritto ai fini della continuità delle trascrizioni e della completezza dei registri immobiliari, il rifiuto dovrebbe, invece, essere trascritto, ai sensi dell'art. 2643 c.c., per l'opponibilità ai terzi. A tal proposito basti anche considerare l'ipotesi in cui il legatario, dopo aver trascritto l'acquisto del legato in proprio favore, ponga in essere un atto di rifiuto che non venga trascritto: è chiaro che un conflitto fra il legatario ed il chiamato in subordine sarà regolato dalle norme dettate in tema di successioni ereditarie e lo stesso avverrà per il conflitto

fra i rispettivi aventi causa, fatta salva, per questi ultimi, la disciplina dettata, in tema di acquisti dal legatario apparente, dall'art. 534 c.c.

Giunti a questo punto, va considerato anche che l'art. 2648 c.c., se, da un lato, prevede la trascrizione dell'acquisto del legato, nulla stabilisce in tema di rifiuto, in un quadro normativo, che, come è noto, si ispira ad un tendenziale principio di tassatività delle fattispecie soggette a pubblicità immobiliare. Ne consegue, allora, come l'unica conclusione plausibile, una volta esclusa la trascrizione tanto ai sensi dell'art. 2643 c.c. (stante l'eterogeneità del rifiuto rispetto alla rinuncia), quanto ai sensi dell'art. 2648 c.c. (vista la mancanza di una espressa previsione in tal senso), sembri essere quella di escludere che il rifiuto del legato immobiliare sia soggetto a trascrizione (39).

Il risultato cui si è giunti non implica, però, che nessuna pubblicità sia possibile (40). Una soluzione al problema sembra potersi argomentare sulla base di due dei presupposti teorici che sono stati individuati: l'uno, è che il rifiuto opera sul piano della struttura dell'acquisto, impedendo la stabilizzazione del diritto nel patrimonio del legatario; l'altro, è che il rifiuto rimuove il diritto dal patrimonio del legatario con efficacia *ex tunc*. Sembra, allora, coerente concludere che il rifiuto del legato non vada trascritto bensì annotato a margine dell'acquisto, sulla base di un'interpretazione estensiva di quanto disposto dall'art. 2655, comma 1, c.c., ove è stabilito che "qualora un atto trascritto ... sia risolto ... la risoluzione ... [deve] annotarsi in margine della trascrizione" (41).

(37) In senso contrario, argomentando dal fatto che si tratti di una rinuncia vera e propria, sostengono che il rifiuto del legato vada trascritto: D'orazi Flavoni, *La trascrizione della rinuncia ad eredità ed a legato*, in *Giust. civ.*, 1951, I, 648 ss.; L. Ferri, *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, Milano, 1951, 121; G. Capozzi, *op. cit.*, 636 ss.

(38) In tal senso, espressamente, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4485, in CED *on line*, secondo cui, "non è dubbio che l'art. 2648, 1° comma, c.c. imponga la trascrizione dell'acquisto del legato immobiliare, e che ai sensi dell'art. 2650, 1° comma, c.c. la relativa omissione produca l'inefficacia di ulteriori trascrizioni e iscrizioni a carico dell'acquirente".

(39) A favore di tale soluzione milita anche la considerazione che l'attuale sistema di pubblicità immobiliare, basato su una codifica degli atti soggetti a trascrizione, non prevede il rifiuto del legato né fra gli atti fra vivi né fra quelli a causa di morte. A ciò si aggiunga, poi, quanto sarebbe grave l'incertezza generata da una trascrizione del rifiuto del legato effettuata utilizzando il codice previsto per la rinuncia (che prevede come facoltativa l'indicazione del soggetto "a favore"), tenuto conto, come si è avuto modo di evidenziare, della diversità dei soggetti a vantaggio dei quali possono esplicarsi gli effetti a seconda che si tratti di una rinuncia al diritto legato o di un rifiuto del legato.

(40) In tal senso, invece, sono orientati S. Pugliatti, *La tra-*

scrizione, II, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1957, 58, traendo spunto dal fatto che l'ordinamento prevede la trascrizione solo per gli acquisti, nonché L. Ferri, *op. cit.*, 12, 13 ss., 75 ss., coerentemente con l'idea secondo cui l'acquisto del legato non avverrebbe al momento dell'apertura della successione ma solo quando il legatario non può più rifiutare.

(41) Questa soluzione è sostenuta, fra gli altri, da: A. Trabucchi, *op. cit.*, 617, secondo il quale "sarà al massimo da eseguire una annotazione ... per indicare che il legato risultante dalla precedente trascrizione non ebbe effetto"; A. Masi, *op. cit.*, 15; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, I, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 1991, 224 ss., il quale, dopo aver rilevato che, in caso di rifiuto del legato, la "vicenda si atteggia non già come traslativa quanto piuttosto come risolutiva", conclude che "se si ritiene l'acquisto del legato bensì immediato ma sottoposto alla *condicio iuris* risolutiva della rinuncia entro il termine di prescrizione ... dovrà propendersi per l'annotazione della rinuncia stessa a margine della trascrizione dell'acquisto. Soccorre, infatti, all'uopo, l'art. 2655, ultimo comma, il quale dispone che, in caso di condizione, l'annotazione può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata. Nel caso in questione, dunque, la dichiarazione del soggetto contro interessato (cioè del legatario) sarà appunto contenuta nella rinuncia".

A favore di tale conclusione, oltre che dal dato normativo sopra citato e dalla obiettiva inesistenza di alternative, può trarsi spunto anche dal fatto che l'annotamento, a differenza della trascrizione, consente di percepire, dalla lettura dei registri immobiliari, come non ci si trovi di fronte ad un nuovo trasferimento del diritto legato quanto, piuttosto, alla caducazione di un acquisto non ancora definitivamente stabilizzato nel patrimonio del legatario (42).

Una possibile obiezione alla soluzione qui sostenuta potrebbe muovere dalla considerazione che, per poter eseguire un annotamento, è necessaria una trascrizione da annotare, con la conseguenza che, ove non fosse stato trascritto l'acquisto del legato (43), non sarebbe possibile annotare il rifiuto. In realtà, una volta che la pubblicità del rifiuto del legato venga argomentata dal disposto dell'art. 2655 c.c., sarebbe agevole replicare, proprio sulla base della letterale formulazione di tale norma, che, nell'ipotesi sopra indicata, mancando un "atto trascritto", nessuna ulteriore formalità sia necessaria (44). Tuttavia, siccome non può escludersi che l'acquisto del legato venga trascritto, all'insaputa del legatario che ha rifiutato, in un momento successivo a quello in cui è intervenuto il rifiuto (45), sembra possibile ipotizzare, a carico di colui che deve curare l'annotamento del rifiuto, l'onere, al fine di rendere praticabile l'esecuzione di tale formalità, di provvedere alla contestuale trascrizione del testamento portante il legato che si è inteso rifiutare.

6. I profili fiscali

Ultima questione da affrontare è quella relativa al trattamento fiscale, sotto il profilo della imposizione indiretta, del rifiuto del legato immobiliare.

Ancora una volta sembra che la soluzione vada cercata nella prospettiva che tiene distinta la rinuncia al diritto legato dal rifiuto del legato.

Per quanto concerne la prima ipotesi, ovvero la rinuncia al diritto legato (e, comunque, per la rinuncia in generale a diritti soggettivi), va ricordato che l'art. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, mentre al comma 1 stabilisce che "l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi", al comma 2 precisa che "si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni", lasciando, dunque, intendere che la rinuncia sarebbe soggetta al trattamento tributario proprio delle donazioni (46).

Contemporaneamente, però, l'art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (47) assoggetta ad imposta di registro gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi", pervenendo al singolare risultato per cui la tassazione della rinuncia, sotto il profilo delle imposte indirette, sembrerebbe regolata da norme fra loro confliggenti.

L'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013 (che si richiama espressamente alla precedente risoluzione n. 25 del 16 febbraio 2007), con riferimento alla rinuncia al diritto di usufrutto, ha affermato che tale negozio "è riconducibile ad un atto che trasferisce un diritto reale di godimento. Ciò in considerazione del fatto che con tale atto si produce un vantaggio in capo ad uno specifico soggetto e che tra l'atto di rinuncia e l'arricchimento del beneficiario sussiste un nesso di causalità. Infatti, anche in mancanza di un palese accordo negoziale o di una esplicita menzione in atto, l'effetto che deriva dalla rinuncia consiste nella ricostituzione della piena proprietà dell'immobile, già gravato dal diritto di usufrutto, con conseguente arricchimento del patrimonio del

(42) In questa prospettiva, come sostenuto da F. Gazzoni, *op. loc. ult. cit.*, sembra agevole paragonare le modalità secondo cui opera il rifiuto del legato a quelle di una "condizione risolutiva" per l'avveramento della quale, sempre l'art. 2655 c.c., prevede l'annotamento a margine dell'atto che la contiene.

(43) A tal proposito, si rammenta che la trascrizione dell'acquisto del legato, ai sensi dell'art. 2648, comma 4, c.c., deve essere eseguita sulla base di un estratto autentico del testamento, restando affidata all'interprete la soluzione da adottare nel caso in cui il legato discenda direttamente dalla legge.

(44) In tal senso, fra gli altri, A. Masi, *op. cit.*, 14 ss.

(45) Va ricordato che, secondo la recente Cass. 20 febbraio 2014, n. 4485, cit., il notaio che pubblica un testamento con

legato immobiliare ha l'obbligo sia civile che deontologico (il cui adempimento, quindi, è sottratto alla disponibilità delle parti) di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione.

(46) Va rilevato che una norma analoga mancava nel previgente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ove, all'art. 1, comma 3, il legislatore si limitava a stabilire che "agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento".

(47) La norma viene citata nel testo da ultimo modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in vigore dal 1° gennaio 2014, con la precisazione che il richiamo alla rinuncia era esistente sin dal testo originariamente approvato.

nudo proprietario”: fissata questa premessa, si “osserva che gli atti a titolo gratuito che comportano trasferimenti di beni e diritti sono attratti nel campo di applicazione delle disposizioni dell’imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere dal fatto che sottendano l’*animus donandi*. Ne discende che la rinuncia al diritto di usufrutto, in quanto atto che trasferisce a titolo gratuito un diritto di godimento, rientra nel campo di operatività dell’imposta sulle donazioni, che deve essere applicata nel rispetto delle aliquote e delle franchigie modulate in rapporto alla natura del legame di parentela intercorrente tra dante causa e beneficiario” (48).

L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, sembra invece dare per assodato che la rinuncia debba essere tassata in base alla disciplina dettata dall’art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al cui ambito di applicazione sarebbero sottratti soltanto gli “atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi”.

Di fronte ad un tale quadro normativo, sembra ancora più apprezzabile l’opinione, sin qui sostenuta, secondo cui il rifiuto del legato immobiliare costituisce fattispecie intrinsecamente diversa dalla rinuncia al diritto legato: ciò, infatti, consente di affrontare il problema della sua tassazione svincolan-

dosi dalla equivoca disciplina dettata per la rinuncia (49).

In realtà, per il rifiuto del legato sembra plausibile sostenere che esso debba scontare l’imposta di registro in misura fissa (oggi pari ad euro 200), ai sensi dell’art. 11 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede tale tassazione per “atti pubblici e scritture private autentiche ... non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (50).

A favore di tale soluzione sembra indurre, principalmente, la considerazione che il rifiuto, collocandosi sul piano della struttura dell’acquisto ed impedendo, come detto, la stabilizzazione del diritto nel patrimonio del legatario, non costituisce titolo per alcun effetto traslativo (né fra il legatario ed il chiamato in subordine né, tanto meno, fra il legatario ed il *de cuius*), che va sempre e comunque ricondotto alla successione *mortis causa*: in sostanza, il rifiuto costituisce un negozio cui non è in alcun modo imputabile una prestazione a contenuto patrimoniale, con la conseguenza che una tassazione con imposta proporzionale (quale che sia l’aliquota) si porrebbe, fra l’altro, in insanabile contrasto con il principio della “capacità contributiva” fissato dall’art. 53 della Costituzione.

Per quanto riguarda, poi, l’imposta ipotecaria, dovrebbe ritenersi che essa sia dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 14 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che contempla “qualun-

(48) A sostegno del proprio ragionamento, l’Agenzia invoca anche la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, Cass. 21 novembre 2005, n. 24512, in CED *on line*, che, però, si limita ad affermare che “non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione dell’usufrutto di cui all’art. 980 c.c. e non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l’usufrutto”. In relazione alla sentenza da ultimo citata, quale ulteriore riprova del caos normativo, va anche aggiunto che i giudici, mentre argomentano la propria soluzione dall’art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che equipara la rinuncia agli atti a titolo oneroso, concludono per una tassazione della rinuncia stessa in base alle norme dettate per gli atti a titolo gratuito. Per la tassazione della rinuncia all’usufrutto in base al regime dettato per gli atti a titolo oneroso è, invece, Cass. 30 ottobre 2000, n. 14279, in *Foro it.*, 2001, I, 3307 ss.

(49) Volendo, e dovendo, comunque pervenire ad una soluzione in tema di tassazione della rinuncia, pare doversi ritenere che ad essa vada applicata la disciplina dettata per gli atti a titolo gratuito; l’art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, andrebbe, allora, collocato in una prospettiva meramente interpretativa, volta ad assoggettare al regime proprio degli atti a titolo oneroso i negozi che, impropriamente qualificati come “rinunzie”, prevedano il pagamento di un corrispettivo al rinunziante: a favore di tale soluzione sembrerebbe militare anche la letterale formulazione della norma da ultimo citata che, utilizzando la parola “compresi” per at-

trarre nel proprio ambito gli atti di rinuncia, lascia intendere che si tratti, comunque, di negozi a titolo oneroso. Del tutto irrilevante pare, invece, individuare il *discrimen* nella sussistenza o meno dello spirito di liberalità, tenuto conto che l’art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che l’imposta sulle donazioni si applica non solo ai trasferimenti per donazione ma anche ai “trasferimenti ... a titolo gratuito” in genere, rendendo superflua ogni indagine in ordine alla sussistenza o meno dell’*animus donandi*.

(50) In tal senso, pare Comm. Trib. Centr. 15 maggio 1980, n. 2829, ove si afferma che “la facoltà di rinuncia legislativamente riconosciuta inibisce l’acquisto del legato e quindi nessuna attività imponibile può considerarsi entrata nel patrimonio del legatario rinunciante”. Alla citata decisione si ispira anche l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 435 del 12 novembre 2008 ove, peraltro, si precisa che “a diversa conclusione si sarebbe pervenuti qualora l’atto di rinuncia al legato fosse intervenuto dopo l’accettazione - anche tacita - del legato stesso. In questa ipotesi la rinuncia al diritto acquisito con il legato comporta, a norma dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del TUR (che in tema di proprietà immobiliare e di diritti reali immobiliari di godimento equipara la rinuncia pura e semplice alla cessione o costituzione degli stessi), l’obbligo di registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale”, lasciandosi particolarmente apprezzare, al di là delle conclusioni, per la lucida distinzione fra rifiuto e rinuncia.

que altra annotazione non specificamente contemplata” (51).

Nessuna questione sembra porsi, invece, per l'imposta catastale giacché, come è noto, le variazioni nelle intestazioni catastali dipendenti da vicende *mortis causa* possono essere effettuate soltanto per mezzo della denuncia di successione: ne consegue che se il rifiuto del legato dovesse intervenire dopo la presentazione della denuncia di successione, sarà necessario - analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'eredità - produrre una nuova denuncia in rettifica, mediante la quale potranno essere eseguite le conseguenti variazioni nella banca dati del Catasto (52).

In relazione, infine, all'imposta di bollo, una volta escluso, per le ragioni sin qui esposte, che il rifiuto ricada nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 1 bis, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (che contempla “gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi”), pare coerente affermare che ad esso sia applicabile la disposizione dettata dal n. 3 del medesimo articolo ove, per “tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari”, è prevista un'imposta fissa pari ad euro 155.

(51) Chiaramente, nel caso in cui, conformemente alla soluzione proposta, l'annotamento del rifiuto dovesse essere preceduto dalla contestuale trascrizione del testamento da cui scaturisce il legato rifiutato, per tale formalità dovrà essere pagata un'ulteriore imposta ipotecaria.

(52) A tal proposito, va sicuramente escluso che l'eseguita voltura catastale possa precludere la facoltà di rifiutare il legato, potendosi richiamare, sul punto, le considerazioni critiche

svolte recentemente da G. Esposito, *Denuncia di successione, voltura catastale e accettazione tacita di eredità*, in questa *Rivista*, 2012, 702 ss., sull'orientamento giurisprudenziale (si tratta di Cass. 7 luglio 1999, n. 7075, in *CED on line*, Cass. 22 marzo 1999, n. 2663, in *Riv. not.*, 1999, II, 1538 ss. e Cass. 11 maggio 2009, n. 10796, in *Riv. not.*, 2010, II, 214 ss.) che, proprio all'esecuzione della voltura catastale, riconduce l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità.